

## **ONERI PROCESSUALI IN CASO DI DONAZIONI NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO DELLA COLLAZIONE EREDITARIA**

**Riflessioni sulla sentenza della Corte di Appello di  
Bologna 9 novembre 2023, n. 2240**

LUCA MONGIELLO

SOMMARIO: 1. Il caso oggetto della decisione della Corte di Appello di Bologna e la problematica delle donazioni indirette in ambito successorio. - 2. La differenza tra donazione diretta e donazione indiretta. - 3. La collazione ereditaria: gli oneri processuali nell'ipotesi di donazioni dirette ed indirette. - 4. Brevi cenni conclusivi: la correttezza della sentenza della Corte di Appello di Bologna

### **1. Il caso oggetto della decisione della Corte di Appello di Bologna e la problematica delle donazioni indirette in ambito successorio.**

Con la sentenza in commento la Corte di Appello di Bologna ha ribadito il principio, già ampiamente consolidato nel seno della giurisprudenza di legittimità e di merito e in dottrina, secondo il quale in tema di successione deve certamente escludersi che gli acquisti di immobili effettuati dai coeredi da terzi con riferimento ai quali venga asserito che il relativo corrispettivo sia stato pagato con denaro del *de cuius* e, quindi, costituenti donazioni indirette, possano essere automaticamente

ricompresi nell'asse ereditario; tale automatismo trova applicazione esclusivamente nelle donazioni dirette<sup>1</sup>.

Il problema della collazione delle donazioni indirette in ambito successorio riveste notevole importanza dal momento che sovente accade che attraverso la conclusione di negozi con causa onerosa che vedano come partecipanti il defunto e uno o più futuri coeredi si vuole raggiungere il risultato di una vera e propria donazione. Una delle ipotesi di donazioni indirette che più viene sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria è quella della conclusione di contratti di compravendita di beni immobili tra coeredi e soggetti terzi con il pagamento del corrispettivo da parte dei primi con denaro del *de cuius*<sup>2</sup>.

E il caso sottoposto alla Corte di Appello di Bologna rientra in tale tipologia di fattispecie.

Una moglie separata dal marito defunto si era rivolta al Tribunale di Forlì domandando, per quanto qui di interesse, di disporre, in caso di accettazione dell'eredità da parte dei due figli di prime nozze del defunto, la collazione delle donazioni indirette di due immobili acquistati dai convenuti da soggetti terzi asserendo che il relativo prezzo di acquisto fosse stato pagato con denaro del padre. Il tribunale adito, con sentenza non definitiva, aveva rigettato la domanda in quanto la donazione indiretta non era stata provata.

L'attrice aveva, successivamente, impugnato il provvedimento dinanzi alla corte bolognese deducendo che sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare che gli immobili avrebbero dovuto essere esclusi dalla collazione.

---

<sup>1</sup> Vd. sul punto Cass. Sez. 2, 27/07/2022, n. 23403 Cass. Sez. 2, 12/08/2010, n. 18625, Cass. Sez. 2, 18/07/2005, n. 15131, Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1159. Cfr. anche Trib. Vicenza, Sez 2, Sent. 13/03/2017, n. 813. Vd. sull'istituto sulla collazione si vedano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo G. IACCARINO, *Successioni e donazioni*, Utet Giuridica, Milano, 2023; L. BALESTRA, M. DI MARZIO, *Successioni e donazioni. Seconda edizione*, Cedam, Milano, 2014.

<sup>2</sup> La verifica di tale tipologia di donazione indiretta è ampiamente diffusa. Cfr. da ultimo *ex multis* Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10759 e Cass. Sez. 2, 04/09/2015, n. 17604.

La corte di appello con la sentenza in commento ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì esplicitando che in caso di donazione diretta sussiste in capo a chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornire la prova dello stesso nei confronti di tutti gli altri condividenti; con riferimento invece all'ipotesi di deduzione di avvenuta donazione indiretta i beni oggetto di quest'ultima non rientrano automaticamente nell'asse ereditario e l'onere della prova della sua esistenza è a carico di chi la deduce.

Alla luce di tali affermazioni emerge che se è pacifico che le due diverse ipotesi di donazione siano soggette a collazione, il meccanismo attraverso il quale l'istituto in questione opera è profondamente diverso a seconda che si verifichi l'una o l'altra fattispecie e si rende necessaria un'opera di differente accertamento da parte del giudice.

Tale questione, oggetto del presente contributo, prima di essere affrontata richiede, tuttavia, brevi cenni con riferimento alla differenza tra donazioni dirette e donazioni indirette<sup>3</sup>.

## **2. La differenza tra donazione diretta e donazione indiretta.**

La donazione diretta consiste in un contratto attraverso il quale il soggetto donante per liberalità dispone di uno o più diritti senza alcun corrispettivo a beneficio di un soggetto donatario con il risultato dell'impoverimento del primo e del conseguente e contestuale arricchimento del secondo.<sup>4</sup> Si

---

<sup>3</sup> Per una panoramica sulla differenza tra donazioni dirette ed indirette anche con riferimento all'ambito successorio si vd. R. MAZZON, *Dividere i beni in comunione*, Cedam, Milano, 2023; G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. Sez. 3, 3.6.1980, n. 3621 nel quale si afferma che "il negozio di liberalità, che si costituisce una categoria generale nella quale rientrano varie figure negoziali, tra cui la donazione, che è tipizzata distintamente dal legislatore perché sottoposta ad una particolare disciplina, è quello con il quale, un soggetto, consapevole di non esservi tenuto in virtù di un vincolo giuridico o di un vincolo extragiuridico rilevante per la legge, opera liberamente e spontaneamente un'attribuzione patrimoniale gratuita a favore di un altro soggetto per

verifica, invece, la fattispecie di donazione indiretta quando, ferma restando la liberalità, l'arricchimento del donatario da parte del donante avviene attraverso un negozio diverso da quello della donazione diretta.<sup>5</sup> La differenza tra i due istituti consiste nel fatto che la donazione diretta ha causa tipica, ovvero il dare o l'obbligarsi a dare per spirito di liberalità da parte del donante nei confronti del donatario senza una controprestazione con conseguenziale proprio impoverimento a fronte dell'arricchimento dell'altra parte, mentre nella donazione indiretta l'attribuzione liberale consiste nel risultato del negozio

---

*arricchirlo. Conseguentemente, la causa di tale negozio è costituita dall'effettuazione di un'attribuzione patrimoniale gratuita, che comporti un arricchimento del destinatario, qualificata soggettivamente dalla consapevolezza nell'autore di essa, che la medesima è operata in assenza di un qualsiasi dovere giuridico oppure soltanto morale o sociale, e, perciò, in definitiva, per quello spirito di liberalità, che è legislativamente riferito al contratto di donazione (art. 769 c.c.).*” Cfr. anche Cass., Sez. 2, 18.02.1977, n. 737 nella quale si legge che *“l'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso) non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del patrimonio altrui, al concorso di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti e di un elemento a carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione.”* Cfr. F. BOCCHINI - E. QUADRI, *Diritto Privato*, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 1439 ss., G. GENNARI, *Successioni e donazioni: percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 333 ss., G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 376 ss.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Sez. 2, 16/03/2004, n. 5333 nella quale la Suprema Corte ha affermato che *“la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso”*. Cfr. anche Cass. Sez. 1, 08.05.1998, n. 4680. Cfr., inoltre, G. CAPOZZI, A. FERRUCCI, *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, pag. 1668 ss.

posto in essere il quale mantiene la propria causa.<sup>6</sup> All'interno della donazione indiretta è ricompreso anche il c.d. *negotium mixtum cum donatione*, il quale consiste in un negozio a titolo oneroso nel quale la prestazione di una parte supera la controprestazione dell'altra parte e la differenza di valore tra le prestazioni è effettivamente voluta dalle parti per spirito di liberalità.<sup>7</sup>

### **3. La collazione ereditaria: gli oneri processuali nell'ipotesi di donazioni dirette ed indirette.**

Con riferimento alla questione su cui ci si vuole soffermare nel presente contributo è necessario fissare quale punto di partenza la disciplina civilistica, la quale prevede esplicitamente che i figli e i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati sempre nei limiti della quota disponibile.

La norma è chiara nel porre a carico dei soggetti dalla stessa individuati, ovvero i figli della persona defunta e i loro discendenti e il coniuge, il conferimento nel patrimonio ereditario di tutti i beni che hanno ricevuto per donazione sia che la stessa sia stata effettuata con la conclusione di un contratto di donazione in senso proprio sia nell'ipotesi in cui il risultato donativo sia stato raggiunto con una diversa tipologia di negozio.

---

<sup>6</sup> La differenza tra donazioni dirette ed indirette è ben esplicitata nella sentenza Cass. Sez. 1, 3.5.1969, n. 1465: *“la differenza fra donazioni dirette ed indirette non consiste nella diversità dell'effetto pratico che da esse deriva, ma nel mezzo con il quale è attuato al fine di liberalità, che, per le prime, è il contratto previsto dall'art. 769 c.c. e, per le seconde, è un fatto o un negozio giuridico che, pur non essendo rivolto, nella sua funzione immediata ad attuare il suddetto fine, lo realizza, tuttavia, indirettamente, come uno scopo ulteriore e diverso rispetto alla sua causa tipica.”*

<sup>7</sup> Cfr. sul punto Cass. 13/07/1995, n. 7666 e Cass. Sez. 2, 21.10.1992, n. 11499. Cfr. anche F. LOFFREDO, *Atto tra vivi, Legge notarile. Casistica*, Giuffrè, Milano, pag. 62 ss.

La *ratio* dell'istituto è quella di assicurare la corrispondenza e la proporzione tra le quote dei coeredi in modo da evitare che gli stessi conseguano in via definitiva in misura maggiore o minore a causa delle liberalità del *de cuius* rispetto al dovuto.

La giurisprudenza granitica della Suprema Corte e di merito prevede che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, e i beni devono essere tutti conferiti nell'asse ereditario; in caso di donazioni dirette il conferimento è automatico, mentre relativamente alle donazioni indirette il conferimento non è automatico ma è necessario un accertamento pregiudiziale dell'esistenza ed effettività delle stesse con conseguente diversa attività di accertamento da parte del giudice e differenti oneri processuali in caso di verifica dell'una o dell'altra fattispecie.<sup>8</sup>

Nella prima ipotesi sarà sufficiente che l'organo giudicante accerti quali siano i beni conferiti nell'asse ereditario; esclusivamente nel caso in cui venga eccepito un fatto ostativo alla collazione sarà chiamato ad accertare la sussistenza dello stesso e l'onere della prova della circostanza impeditiva graverà sulla parte che ha sollevato l'eccezione. Nell'ipotesi di donazione indiretta il giudice è chiamato ad accertare non l'evento impediante alla collazione ma l'esistenza e la sussistenza di una donazione con la conseguenza che i beni che si assumono indirettamente donati non rientrano automaticamente nell'asse ereditario. In questo caso, chi deduce che un bene è oggetto di donazione indiretta è onerato di

---

<sup>8</sup> Cfr. *ex multis* Cfr. Cass. Sez. 2, 27/07/2022, n. 23403 in cui si legge che *“Perciò l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendenti da una espressa domanda dei dividendi, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (...). E' tuttavia pregiudiziale .all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (...). Cfr. anche Trib. Vicenza Sez 2, Sent. 13/03/2017, n. 813. Cfr. R. MAZZON, *Dividere i beni in comunione*, Cedam, Milano, 2023, pag. 228 ss, P. CENDON, *Commentario al codice civile*, 2009, Giuffrè, Milano pag. 195 ss.*

formulare la relativa domanda di accertamento e di provarne l'esistenza ed effettività.

#### **4. Brevi cenni conclusivi: la correttezza della sentenza della Corte di Appello di Bologna.**

La sentenza della Corte di Appello di Bologna in commento risulta essere conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Infatti, nonostante parte appellante abbia formulato domanda di accertamento che i due immobili acquistati dai convenuti fossero stati pagati con il denaro del padre ha cercato di porre a carico degli stessi l'onere della prova gravante su di essa.

Inoltre, la sentenza della corte bolognese è conforme al principio generale dell'ordinamento espresso dall'art. 2697 c.c. per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento il quale non può essere derogato neanche se una parte si trovi in un'obiettiva difficoltà di fornire la prova del fatto<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. *ex multis* Cass. Sez. 1, 2/9/2005, n. 17702.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Montanari	Presidente
dott.ssa Antonella Allegra	Consigliere Relatore
dott.ssa Annarita Donofrio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in appello di cui al n.RG. 1624/2020 promossa da

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*) nata nella *LuogoNascita\_1* il *DiN\_1*,  
rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. *Avvocato\_1* (c.f. *C.F.\_2*; pec:  
*Email\_1*) del foro di *Luogo\_1* dall'Avv. *Avvocato\_2*  
(C.F. *CodiceFiscale\_3*; pec: *Email\_2*), con elezione di  
domicilio presso lo studio dell'Avv. *Avvocato\_3* del foro di *Lg\_2* (C.F. *C.F.\_4*  
pec: *Email\_3*, elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima, in [...]  
*Indirizzo\_1* *Luogo\_3*

**APPELLANTE**

Contro

*CP\_1* ( *C.F.\_5* ) e *CP\_2* ( *C.F.\_6* ),  
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. *Avvocato\_4* ( *C.F.\_7* ) -  
fax: *P.IVA\_1* ; pec: *Email\_4* , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in  
*Lg\_4* C.so della Repubblica n.65 per comunicazioni e notificazioni;

#### APPELLATI

In punto ii: appello contro la sentenza non definitiva n. 1126/2019 del Tribunale di Forlì resa nel  
procedimento RG n. 5687/2014, pubblicata in data *Data\_1* e appello incidentale  
condizionato contro la medesima sentenza

Assegnata a decisione con ordinanza in data *Data\_2* all'esito di trattazione scritta ai sensi  
dell'art. 221 comma quarto del D.L. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio n.77

#### CONCLUSIONI

Per *Parte\_1* ,  
come da note cartolari depositate in data *Data\_3*

Per *CP\_1* e *CP\_2*  
come da note cartolari depositate il giorno *Data\_4*

#### LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Antonella Allegra;  
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;  
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Con atto di citazione notificato il *Data\_5* *Parte\_1* , moglie separata di *Pf\_2*  
*[...]* , adducendo qualità di sua erede legittima, ha chiesto al Tribunale di Forlì di accertare l'avvenuta  
accettazione tacita dell'eredità da parte di *CP\_2* e *CP\_1* entrambi figli di prime  
nozze del defunto, lamentando che per effetto di due donazioni fatte in vita a questi ultimi si era  
verificata la lesione della propria quota di legittima. Chiedeva quindi la reintegrazione della quota  
mediante la riduzione delle donazioni indirette in favore dei convenuti e, in ogni caso, la collazione sia  
delle donazioni indirette immobiliari sia di quelle dirette mobiliari, da conferire nella massa ereditaria.

Tribunale di Forlì in data *Data\_6*; che il *Data\_7* *Parte\_2* decedeva lasciando eredi legittimi *Parte\_1* e i figli nati dalla precedente unione *CP\_2* e *CP\_1* che il *de cuius* al momento del decesso risultava intestatario della casa coniugale a *Lg\_5* in *Indirizzo\_2* e di un terreno agricolo a *Luogo\_6*, di una Fiat Punto, di un conto corrente bancario presso la *Org\_1* [...] di *Lg\_5* con un saldo di euro 17.291,11; che egli inoltre aveva risparmi per oltre 100.000,00 euro (per quanto a conoscenza della moglie) e che egli aveva venduto due appartamenti di sua proprietà in *Luogo\_7* e possedeva bracciali, anelli e monete antiche.

Tanto premesso, ella chiedeva 1) il riconoscimento del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili che la corredevano quale legato *ex lege* costituito immediatamente al momento dell'apertura della successione; 2) il riconoscimento dell'assegno successorio *ex art. 9-bis L.898/1970* sul presupposto che l'assegno dovrebbe spettare sempre nel caso in cui, al momento della morte dell'ex coniuge, quello superstite si trovasse nella condizione di poter pretendere l'assegno divorzile: del resto in sede di separazione le era stato riconosciuto un assegno di euro 700,00 e pertanto nulla avrebbe ostato al riconoscimento di assegno divorzile in sede di divorzio; 3) la collazione dei beni immobili donati in vita dal *de cuius* ai figli di prime nozze e il loro conferimento nella massa ereditaria. Osservava al riguardo l'attrice che *CP\_2* aveva acquistato in data *Data\_8* un immobile ubicato a *Lg\_5* in *Indirizzo\_3* per euro 115.000,00 mentre *CP\_1* in data *Data\_9* aveva comprato un immobile in *Lg\_8* [...] *Indirizzo\_4* per euro 70.000,00; prezzi in entrambi i casi sicuramente inferiori a quelli di mercato, mentre in entrambi i rogiti non erano menzionate le modalità di pagamento che pertanto doveva ritenersi effettuato con i denari del *de cuius*, sicché tali atti erano da qualificarsi come donazioni indirette; 4) l'accertamento che del *relictum* facevano parte il terreno agricolo sito in *Luogo\_6*, acquistato al prezzo di euro 8.500,00 nonché l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in *Lg\_5* *Indirizzo\_5*, acquistato per euro 20.362,32 (acquistati nel 2008 dopo la vendita di un fabbricato a *Luogo\_9* - *Luogo\_10* da cui ricavava 17000 euro) oltre a beni mobili e preziosi e denari prelevati dopo la morte del coniuge dalla casa coniugale; i depositi sul conto corrente bancario n. 0740/00029492 presso la *Organizzazione\_1* di *Lg\_5* e della *Lg\_11* con un saldo di euro 17.352,67, una Fiat punto e alcuni ulteriori beni di insignificante valore presso la casa coniugale; gli ulteriori risparmi che affermava esistere per oltre 100.000,00 euro, come pure bracciali, monete e anelli che non erano stati reperiti nella casa familiare, pure posseduti dal defunto, il quale in passato aveva venduto due appartamenti in lido di *Lg\_7* per il tramite di una certa agenzia *Persona\_1*.

ereditaria e chiedeva che, qualora non fosse riconosciuta l'avvenuta accettazione tacita, il Tribunale accertasse la volontà dei convenuti di accertare l'eredità, affermando di voler esercitare così *actio interrogatoria* nei confronti di eventuali discendenti dei rinuncianti onde ottenere, in caso negativo, l'accrescimento della propria quota ereditaria.

Ciò detto, *Parte\_1* dopo aver illustrato l'istituto della riduzione, affermava di voler esercitare "in caso di rinuncia all'eredità di *CP\_2* e *CP\_1*" appunto l'"azione di riduzione delle donazioni indirette con accertamento della lesione della quota di riserva di spettanza di *Parte\_1* con riguardo agli immobili descritti di cui i convenuti considerava donatari, chiedendo in caso di impossibilità di restituzione la reintegrazione per equivalente monetaria con gli interessi.

Per il caso di accettazione insisteva per la collazione delle asserite donazioni al netto dei pesi a carico dell'eredità, tenendo conto di quanto essa *Parte\_1* aveva già pagato e chiedeva quindi la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.

L'attrice chiedeva infine la condanna dei convenuti *pro quota*, al risarcimento del danno per fatto illecito che affermava commesso dal *de cuius*, deducendo di aver subito maltrattamenti in famiglia. Affermava al riguardo di essere stata vittima, nel corso del matrimonio, di violenze da parte del *de cuius* che nel 2002 avevano portato anche ad un aborto; di aver presentato nel 2012 denuncia alla Questura di Forlì a cui era seguito da parte del Tribunale di Forlì decreto penale di condanna nei confronti di *Parte\_2* e di aver inoltre scoperto nel 2010 di avere contratto il virus dell'epatite HBV, presumibilmente dal defunto, non avendo mai saputo, se non al momento della morte, che egli era affetto da una patologia sessualmente trasmissibile.

Secondo l'attrice sussisteva pertanto responsabilità extracontrattuale da atto illecito - maltrattamenti in famiglia - di cui dovevano rispondere gli eredi *pro quota* - e segnatamente per:

- un danno psichico, consistente nella compromissione permanente della personalità conseguente alle condotte violente del marito e della perdita del feto, quantificato nell'importo di euro 75.000,00;
- il patimento di un disturbo post traumatico da stress, consistente in una vera e propria patologia psichica, manifestata da rilevanti sintomi di carattere psichico, riconducibile agli atti di violenza patiti dal *de cuius*, quantificato nell'ulteriore somma di euro 35.000;
- danno derivante dal contagio della epatite di tipo B. *Parte\_2* infatti, non avrebbe informato la coniuge della propria malattia né avrebbe adottato idonee precauzioni per evitare il contagio. Per il danno da contagio, l'attrice, allegando lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita in conseguenza

di tale fatto, ha chiesto la liquidazione di un danno pari a euro 100.000,00, oltre 50.000,00 euro per danno morale transeunte;

- danno alla vita di relazione, compromesso dal contagio in quanto la stessa avrebbe subito un danno in quanto tenuta a distanza da parte dei terzi per paura di un possibile contagio, danno liquidato nella somma di euro 30.000,00;
- danno esistenziale provocato dalle continue e gravi violenze subite, quantificabile nella somma di euro 30.000,00;
- danno alla propria sfera sessuale, quantificato nell'importo di euro 50.000,00;
- danno alla capacità di procreazione, dovuto dal contagio da epatite, dalla perdita del feto ed dai maltrattamenti fisici e psichici subiti, liquidabile nella somma di euro 100.000,00;
- danno alla propria dignità di coniuge, conseguente anch'esso dai maltrattamenti psichici posti in essere dal marito, quantificato nell'importo di euro 30.000,00;
- Danno alla lesione del "diritto di non soffrire", per avere significativamente sofferto a causa dei comportamenti del coniuge, liquidabile nella somma di euro 30.000,00;
- Danno morale subiettivo per la perdita del feto e per tutti i fatti sopra esposti, dovuto per l'immenso dolore causato dalla perdita del figlio come conseguenza delle violenze del *de cuius*, quantificato in euro 50.000,00.
- Danni patrimoniali, con la domanda di accertamento del solo an, rimettendo invece il quantum a diversa sede.

Con riferimento alla posizione soggettiva dei convenuti, sosteneva come questi ultimi fossero a conoscenza della malattia del padre, e fosse loro obbligo informare la attrice della circostanza.

L'attrice quindi così concludeva:

*"Voglia il Tribunale adito di Forlì, contraris reiectis:*

*IN LINEA PREGIUDIZIALE:*

*-VERIFICARE l'accettazione tacita all'eredità di CP\_1 e CP\_2*

*• o, in subordine, ove manchi una prova :*

*-FISSARE, ai sensi dell'art. 481 c.c., un termine entro il quale CP\_1 e CP\_2 dichiarino l'accettazione o la rinuncia alla propria quota di eredità;*

*• e in caso di rinuncia all'eredità:*

*-FISSARE un termine ex art. 481c.c. nei confronti di eventuali discendenti o, in assenza, -DISPORRE l'accrescimento della quota di Per\_2 ;*

*• In ogni caso:*

*-ACCERTARE la lesione della legittima di Pt\_3 la reintegrazione della quota mediante la riduzione delle donazioni indirette a per\_3 di CP\_1 e CP\_2, meglio specificate in premesse e al punto D) del presente atto, fino all'ammontare accertato;*

**• IN VIA PRELIMINARE:**

*-DISPORRE, in caso di accettazione dell'eredità di CP\_2 e CP\_1, l'obbligo di collazione nei loro confronti sia delle donazioni indirette immobiliari sia di quelle dirette mobiliari, come specificate in premesse e al punto D) del presente atto, da conferire nella massa ereditaria e da stimare secondo il valore venale degli immobili al momento dell'apertura della successione e secondo il valore nominale per il denaro;*

*ORDINARE a CP\_1 la restituzione ex art 745 c.c. di tutti i canoni di locazione, a decorrere dal giorno di apertura della successione, dell'immobile oggetto dell'obbligo della collazione affinché le somme siano computate nella massa ereditaria,*

*-FISSARE in caso di inerzia dei coeredi, un termine ex art. 481 c.c. per l'esercizio della facoltà di scelta relativamente alla restituzione dei beni in natura o l'imputazione degli immobili sulla propria quota di eredità;*

**• IN VIA PRIMARIA:**

*-ORDINARE l'acquisizione ex art. 211 c.p.c. di tutti i conti bancari giustificativi delle movimentazioni e relativi al nominativo di Parte\_2 presso le banche;*

*-ORDINARE l'acquisizione di dati pubblici inclusa la Org\_2 al fine di effettuare una ricostruzione almeno ventennale e puntuale dei movimenti effettuati onde individuare le eventuali oppressioni con lesioni dei diritti dei coeredi;*

*-DISPORRE l'incrocio detti dati con i nominativi dei congiunti in particolare di CP\_2 e di sua sorella CP\_1 con i rispettivi coniugi;*

**• IN VIA SECONDARIA:**

*-NOMINARE un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e la formazione delle singole quote secondo il valore venale dei beni al momento della divisione;*

*-ORDINARE la divisione dei cespiti a carico dei condividenti;*

*RICONOSCERE il diritto di abitazione di Parte\_1 sull'immobile ubicato in Lg\_5 in Indirizz\_5 [...] e il diritto di uso sui mobili a corredo dello stesso;*

*-RICONOSCERE a Parte\_1 un assegno successorio a carico dell'eredità da quantificare secondo quanto ritenuto equo da giustizia;*

*-ATTRIBUIRE in natura alla propria quota ex art. 718 c.c. i beni mobili e immobili dell'eredità facilmente divisibili;*

*-DISPORRE il pagamento dei debiti ereditari in relazione alla relativa quota degli eredi;*

*IN VIA TERZIARIA:*

*-CONDANNARE CP\_1 e CP\_2 al risarcimento dei danni non patrimoniali pro quota da quantificare in euro 480.000,00 (quattrocentottantamila euro) ovvero quanto ritenuto ragionevole in via equitativa dell'Ago, per i motivi specificati nel punto O) del presente atto;*

*-NOMINARE un consulente tecnico d'ufficio per accertare le condizioni psico-fisiche di Parte\_1 in seguito alle lesioni subite.*

*-ORDINARE l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. della cartella clinica relativa al decesso di Parte\_2 nonché dei referti medici a partire dal 1998 al 2013 inerenti Parte\_2 presso l' Org\_3 sede di Lg\_1*

*• IN OGNI CASO E COMUNQUE:*

*-CONDANNARE in caso di opposizione, gli opposenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre a 15% TF, 22% IVA e 4% CPA come per legge;*

*-DISTRARRE le somme a vantaggio del difensore antistatario oltre a 15% TF, 4% CPA e 22% IVA;"*  
Oltre deduzioni istruttorie come meglio specificate in atti.

Si costituivano in giudizio CP\_2 e CP\_1 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.

In primo luogo essi eccepivano l'inammissibilità dell'actio interrogatoria ex art. 481 formulata dalla Parte\_1 in quanto promossa in via ordinaria anziché nelle forme di cui all'art. 749 c.p.c. precisando in ogni caso di non aver ancora espresso alcuna dichiarazione né di rinuncia né di accettazione dell'eredità, riservandosi peraltro di poter accettare con beneficio di inventario.

Relativamente al preteso diritto di abitazione dell'abitazione ex coniugale ex art. 540 e 542 c.c. i convenuti escludevano la sussistenza dei presupposti applicativi della norma in esame in quanto l'immobile *de quo* non costituiva più casa familiare a seguito dell'intervenuta separazione consensuale tra il sig. *Pr\_2* e la sig.ra *Pa*

Quanto alla richiesta di assegno successorio ex art. 9 bis L. 898/70, rilevavano che lo stesso era riconosciuto al solo coniuge divorziato e negavano la spettanza del medesimo in favore dell'attrice, separata.

In ordine alle asserite donazioni indirette degli immobili o del denaro, CP\_1 e CP\_2 eccepivano l'infondatezza delle allegazioni di controparte, affermando di aver pagato gli immobili con proprio denaro, evidenziando le carenze probatorie attoree e sottolineando comunque di aver lavorato fin da giovani e di essersi sempre mantenuti da soli.

Stante l'assenza di donazioni anche indirette i convenuti negavano poi che vi potessero essere i presupposti anche per la domanda di riduzione per lesione.

In risposta alla richiesta di divisione dei debiti ereditari *pro quota* il sig.ri *Pt\_2* hanno rilevato l'assenza di interesse in capo alla sig.ra *Pa* in quanto l'eredità non era ancora stata accettata. In relazione alla domanda di divisione ereditaria, i sig.ri *Pt\_2* hanno affermato parimenti che in assenza di accettazione o rinuncia dell'eredità la richiesta di divisione ereditaria era prematura.

In ordine alla richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, i predetti contestavano fermamente la sussistenza dei presupposti di tali danni richiamando comunque le condizioni di separazione consensuale sottoscritte dalle parti e in particolare da *Parte\_1* con le quali essi si erano obbligati a rinunciare a ogni ristoro del danno relativo alle reciproche querele sporte sino alla data del ricorso, intendendo così rinunciare al risarcimento del danno lamentato. Nel merito negavano di essere a conoscenza della positività al virus dell'epatite del sig. *Parte\_2* e in ogni caso hanno evidenziato le totali carenze probatorie della controparte sul punto.

Per questi motivi *CP\_2* e *CP\_1* chiedevano:

*"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,*

- in via pregiudiziale, respingere in quanto inammissibile ed irrituale l'actio interrogatoria promossa dall'attrice e respingere ogni altra domanda in quanto inammissibile poiché formulata, allo stato, nei confronti di meri chiamati all'eredità e non di eredi;*

- in via preliminare, nella denegata ipotesi di ritenuta ritualità dell'azione e di istruzione preliminare della domanda promossa ex art. 481 c.c., concedere ai convenuti un termine ragionevole per effettuare la dichiarazione di rito relativa all'eredità, ove questa non sia stata effettuata medio tempore;*

- in via principale, respingere comunque qualsiasi domanda formulata dall'attrice nei confronti dei convenuti in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;*

- In via subordinata, nell'ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario, limitare ogni e qualsiasi eventuale statuizione di condanna nei confronti di convenuti al valore dell'inventario nei limiti dell'eventuale quota spettante.*

*In via istruttoria, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 183/6 n. 1- 2-3 c.p.e. nonché ordine di esibizione a controparte ed all'<sup>Org</sup> ai sensi dell'art. 213 c.p.e. di quanto erogato all'attrice a titolo di pensione di reversibilità. Vinte le spese di lite."*

Espletata l'istruttoria testimoniale il Tribunale di Forlì, con sentenza non definitiva n. 1136 del *L...*

*Data\_10* , pur preso atto che con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.e. i convenuti avevano

dichiarato di avere nelle more accettato l'eredità con beneficio di inventario, ha ritenuto che [...] *CP\_2* e *CP\_1* avessero già accettato tacitamente l'eredità in quanto nella domanda di mediazione proposta in vista della suddivisione dell'asse ereditario essi si erano qualificati quali figli e coeredi di *Parte\_2*, esprimendo chiaramente la volontà di rivendicare la propria qualità di eredi ed i propri diritti sui beni oggetto della successione, ciò che rappresentava accettazione tacita.

Ciò considerato, il giudice di prime cure ha ritenuto quindi superata ogni questione ed eccezione afferente l'*actio interrogatoria* azionata dalla attrice nei confronti dei convenuti o dei loro discendenti. Il Tribunale ha poi respinto la domanda di riduzione sul presupposto che l'attrice non aveva soddisfatto l'onere di allegazione sulla stessa incombente ai fini della azione di riduzione, non avendo indicato precisamente né il valore dell'asse né il valore della quota ad essa spettante né l'entità della lesione.

Quanto alla domanda di assegno successorio in favore di *Parte\_1* il collegio, richiamando l'art. 9 bis della legge 898/70, ne ha affermato l'infondatezza, visto che l'attrice era coniuge solo separato e non divorziato dal *de cuius* *Parte\_2* tanto che si discuteva in giudizio della sua successione e dei suoi diritti ereditari di quest'ultimo.

In relazione alla domanda di riconoscimento del diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, il giudice di prime cure ha rilevato che nel ricorso per separazione consensuale le parti avevano concordato che la casa coniugale restasse al proprietario *Pr\_2* con rilascio dell'immobile stesso da parte della sig.ra *Pa* nel termine di 15 giorni. Richiamandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, il collegio ha ritenuto che il diritto all'abitazione -peraltro passibile di rinuncia- è finalizzato al soddisfacimento dei soli fabbisogni abitativi del coniuge ed esso viene meno a seguito della separazione dei coniugi quando cessi lo stato di convivenza e l'esistenza di una abitazione familiare: nel caso *de quo* era evidente che la volontà concordata dalle parti in sede di separazione consensuale era tesa alla cessazione della coabitazione e al ripristino della piena ed esclusiva disponibilità del sig. *Pr\_2* della casa, con correlativa cessazione dell'esistenza della casa coniugale e con l'accordo tra le parti del mancato utilizzo da parte dell'attrice di tale abitazione per il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi.

Peraltro il Tribunale ha evidenziato che non può ritenersi, come opinato dalla *Pa* che il fatto che quest'ultima si fosse resa inadempiente agli obblighi assunti in sede di separazione, di fatto omettendo di rilasciare l'immobile, possa comportare una reviviscenza di tale diritto, tanto più che *Pr\_2* aveva agito per ottenere il rilascio dell'immobile, risultando così evidente l'assenza di riappacificazione fra i coniugi come pure della ripresa della comunione familiare e della condivisione abitativa.

Il Tribunale ha ritenuto che le presunte donazioni indirette che il coniuge avrebbe posto in essere a favore dei figli non sono provate. Il primo giudice, richiamando le produzioni documentali agli atti dai

quali si evince che *CP\_2* e la moglie *Parte\_4* avevano contratto un mutuo per euro 80.000,00 in data *Data\_11* (praticamente in coincidenza con la stipulazione del rogito di acquisto), ha rilevato che la *Pa* non ha offerto elementi sufficienti a sostegno dei propri assunti, in particolare non provando che il prezzo realmente corrisposto era superiore a quello pattuito (peraltro circostanza di per sé non determinante) e non bastando a tal fine la giovane età dei convenuti all'epoca a sostenere la presunzione che essi non fossero in grado, accedendo al credito bancario, di effettuare acquisti immobiliari, peraltro di importi non particolarmente elevati (115.000,00 e 70.000,00).

Sulla base di tali argomenti il Tribunale ha respinto altresì la domanda di collazione delle liberalità indirette, comprensive dei canoni di locazione dell'immobile nonché la domanda diretta a *CP\_1* [...] di restituzione dei canoni di locazione dell'immobile.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il primo giudice, pur disattendendo la tesi dei convenuti secondo la quale l'attrice avrebbe rinunciato, in sede di ricorso per separazione consensuale, ad ogni ristoro dei danni quanto meno relativamente agli episodi accaduti sino al *Data\_12* - in quanto tale pattozione risultava generica e priva di riferimenti ai fatti di causa, ha comunque ritenuto nel merito la domanda risarcitoria non provata.

Sotto un primo profilo, infatti, dalla documentazione medica agli atti non è possibile comprendere se e la perdita del feto potesse essere causalmente riconducibile a percosse o violenze subite dal marito; dall'altro, sulla condotta violenta vi è stata l'unica testimonianza (resa alla udienza del *Dr\_13*) dalla sorella dell'attrice, *Tes\_1* la quale si è limitata a riportare quanto riferito telefonicamente dalla stessa, per di più generiche e inidonee a suffragare quanto allegato dalla attrice, ossia la presenza di molteplici, continui atti di violenza fisica e psicologica, per di più contestate dai convenuti anche alla luce delle querele sporte dal *Pr\_2* nei confronti dell'attrice.

Quanto infine al contagio da Epatite B, non può ritenersi provata l'accusa per cui i convenuti sarebbero stati a conoscenza del fatto che il padre fosse affetto da epatite HBV già prima del matrimonio né può ritenersi provata la trasmissione della malattia da parte del sig. *Pr\_2* alla attrice e non viceversa ovvero che essa provenga da una fonte terza.

Infine quanto alla composizione dell'asse e domanda di divisione il Tribunale, preso atto della non opposizione dei convenuti alla domanda di divisione, con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, per le ulteriori attività necessarie alla definizione del giudizio sulla domanda di divisione.

Il Tribunale di Forlì non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ha quindi così deciso:

- 1) Accerta e dichiara che i sig.ri CP\_2 e CP\_1 hanno tacitamente accettato l'eredità di Parte\_2, ex art. 476 c.c.;
- 2) Rigetta la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima svolta dalla attrice [...] Pt\_1;
- 3) Rigetta la domanda svolta dalla attrice Parte\_1 di assegno successorio a carico dell'eredità ex art. 9bis legge 898/1970;
- 4) Rigetta la domanda svolta dalla attrice Parte\_1 di accertamento del diritto di abitazione dell'immobile sito a Lg\_5 Indirizzo\_5 e di uso sui mobili che la corredano;
- 5) Rigetta la domanda svolta dalla attrice Parte\_1 di accertamento delle donazioni indirette degli immobili siti a Lg\_5 Indirizzo\_6 e in Lg\_8 Indirizzo\_4 rispettivamente a favore di CP\_2 e CP\_1 da parte di Parte\_2, di donazioni dirette mobiliari, della relativa domanda di collazione e della domanda rivolta a CP\_1 di versamento dell'importo pari ai canoni di locazione dell'immobile a partire dalla apertura della successione;
- 6) Rigetta la domanda di risarcimento danni di Parte\_1;
- 7) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa sulla domanda di divisione;
- 8) Spese al definitivo.”.

2 - Avverso la sentenza non definitiva con atto di citazione depositato il Data\_14 ha proposto appello Parte\_1 deducendo:

- 1) l'omessa pronuncia del primo giudice che ha qualificato i convenuti come eredi in seguito ad accettazione tacita e pertanto ha ritenuto superata ogni questione afferente l'actio interrogatoria azionata dall'attrice. Al contrario di quanto assume di aver chiesto l'attrice, le parti non sarebbero state dichiarate decadute dal beneficio di inventario, mentre l'actio interrogatoria era giustificata. Tale domanda era quindi perfettamente compatibile con le altre, anche in considerazione delle spese di lite;
- 2) l'erroneità della motivazione del Tribunale che ha ritenuto non allegata né provata la lesione della quota di riserva: la quota era indicata e la reintegrazione doveva avvenire secondo i criteri di legge;
- 3) l'erroneo mancato riconoscimento in proprio favore dell'assegno successorio visto che, se Pt\_2 [...] non fosse deceduto, i coniugi avrebbero divorziato e pertanto le sarebbe stato riconosciuto l'emolumento, come del resto in sede di separazione le era stato riconosciuto un assegno mensile di 700.00 euro. Anche tenuto conto che ella non ha mai lavorato e ha sempre abitato nella casa familiare fino alla morte del *de cuius*;

4) l'erroneità del mancato riconoscimento del diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, posto che i diritti di abitazione spettano sia al coniuge legalmente separato sia al separato di fatto. *Parte\_1* ha evidenziato di non essersi mai allontanata dalla casa coniugale e che comunque ai sensi dell'art. 585 il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato;

5) l'errore del giudice di prime cure circa il mancato accertamento delle donazioni dirette e indirette e della relativa domanda di collazione.

In particolare *Parte\_1* ha evidenziato che secondo un costante orientamento di legittimità in tema di collazione è sufficiente che il coerede chieda la collazione, la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni - indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire - a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni. A tali premesse seguirebbe la conseguenza che sulla parte che eccipisce un fatto ostativo alla collazione grava l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri coeredenti; e poiché le controparti non hanno in alcun modo documentato un reddito documentato a comperare gli immobili, tale prova non sarebbe stata fornita;

6) in subordine, l'erroneità del mancato accoglimento della collazione del denaro utilizzato per le donazioni indirette. In particolare quanto all'immobile di *CP\_1* la collazione in denaro opererebbe sicuramente in assenza di tracce bancarie e di convincenti prove orali. Quanto all'immobile di *CP\_2* la collazione opererebbe tra la somma pagata di 115.000,00 euro e l'importo del mutuo (euro 80.000,00);

7) la spettanza del risarcimento dei danni. In primo luogo l'appellante ha ribadito l'infondatezza dedotta dalle controparti circa la presunta rinuncia al risarcimento del danno contenuta in sede di ricorso per separazione consensuale tra i coniugi *Pa* e *Pr\_2*

Nel merito la stessa ha ribadito l'assunto circa la conoscenza dei figli della malattia del padre (considerando in particolare che la figlia *CP\_1* è farmacista) e quindi in relazione al contagio da Epatite B sussisterebbero elementi di prova tali da dimostrare che la trasmissione del virus sia imputabile al *de cuius*.

L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*"IN LINEA PRELIMINARE:*

*-ACCOGLIERE l'appello proposto avverso la sentenza n. 1136/2019 del Tribunale di Forlì, sezione civile, pubblicata il Data\_15, non notificata per il decorso del termine breve d'impugnazione;*

*Ed in accoglimento della primigenie conclusioni:*

«Voglia la Corte d'Appello di Bologna contrariis reiectis:

-DISPORRE l'obbligo di collazione da parte di CP\_2 e CP\_1 a

vantaggio di Parte\_1 dei seguenti beni immobili:

• immobile ubicato a Luogo\_13 in Indirizzo\_7 distinto al catasto fabbricati con:

f: 253, part. \*\*\*\*, sub. \*\*\*\*, categoria A/3, Classe 3, vani 5,5, superficie catastale 87 mq, rendita

\*\*\*\*\* 1, categoria C/6, Classe 3, superficie catastale 22 mq, rendita catastale 77,47 euro per quanto di appartenenza a CP\_2 ;

immobile ubicato a Luogo\_14 in Indirizzo\_4, distinto al catasto fabbricati con: f. 215,

\*\*\*\*\* 1, piano T, z.c. 3, cat. \*\*, cl. 2, vani 3, rendita 247,90 per quanto di appartenenza a

CP\_1 ;

Disporre, in via subordinata e secondo quanto indicato nel motivo suindicato la collazione del danaro;

-DICHARARE che fanno parte del relictum i beni di seguito indicati:

terreno agricolo sito in Luogo\_6 - frazione Lg\_15 distinto al Org\_5 Terreni al f. 108, part. \*\*, mq 1050, r.d. 0,16 euro, r.a. 0,81 euro, sup. catastale 10,50;

• alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato a Luogo\_13 in Indirizzo\_5, distinto al \*\*\*\*\* 9, p. 2, cat. \*\*, cl. 4, vani 4, R.C. euro 237,57;

- beni mobili ovvero tutti i preziosi ed i denari che furono prelevati dopo la morte del de cuius e durante l'assenza di Parte\_1 dall'abitazione;

• conto corrente bancario n. 0740/00029492 acceso dal de cuius presso la Organizzazione\_1 di [...] Luogo\_16 ;

• Fiat Punto targata Targ\_1 acquistata nel 2003;

- ACCOGLIERE le domande così come prospettate in narrativa del libello introduttivo ovvero ai punti da B a P già articolati con la domanda originaria e che d'appresso si trascrivono:

I DIRITTI DEL CONIUGE SEPARATO: DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO DELLE COSE MOBILI A CORREDO;

L'ASSEGNO SUCCESSORIO EX ART. 9 BIS L. 898/1970;

LE Per\_4 INDIRETTE DEGLI IMMOBILI E/O SOMMINISTRAZIONI DI DENARO DEL DE CUIUS A FAVORE DEI FIGLI CP\_2 E CP\_1 ;

IL Controparte\_3 IN Lg\_13 LLA Indirizzo\_8 ED IL TERRENO AGRICOLO IN FIUMANA DI PREDAPPIO;

IL DENARO ED Persona\_5 E I VALORI QUALI INVESTIMENTI;

L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA o IN SUBORDINE L'ACTIO INTERROGATORIA EX ART. 481 C.C.;

-IN CASO DI RINUNCIA ALL'EREDITA' DI CP\_2 E CP\_1 : AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI INDIRETTE CON ACCERTAMENTO DELLA LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DI SPETTANZA DI Parte\_1 :

-COLLAZIONE EREDITARIA COME ULTERIORE DOMANDA CHE CONSIDERA OGNI VARIABILE ED EVENTUALE ACTIO INTERROGATORIA PER ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI SCELTA;

I DEBITI ED I PESI A CARICO DELL'EREDITA';

L'ACCRESIMENTO EX ART. 522 C.C.;

LA DIVISIONE GIUDIZIALE;

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PRO QUOTA PER RESPONSABILITA' CIVILE EXTRA CONTRATTUALE DEL DE CUIUS A SEGUITO DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA;

Parte\_5

E con riferimento ai danni patrimoniali e non:

DARE ATTO che è chiamato il contenuto del libello introduttivo sia come conclusioni sia come causa petendi:

- CONDANNARE CP\_2 e CP\_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali pro quota da quantificare in € 480.000,00 (diconsi quattrocentomila/00) ovvero in quella diversa somma, superiore od inferiore, ritenuta di giustizia;

- Con refusione delle spese, degli onorari del giudizio oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al 22%);

-Dichiarare i convenuti/appellati, come richiesto sin dalle memorie assertive di primo grado, decaduti dall'accettazione beneficiata, per i motivi in questa sede esposti.

Ed inoltre: si ricopiano tutte le conclusioni:

<< -DISPORRE l'obbligo di collazione da parte di CP\_2 e CP\_1 a vantaggio di [...]

Pt\_1 dei seguenti beni immobili:

-immobile ubicato a Luogo\_13 in Indirizzo\_7 distinto al catasto fabbricati con: f. 253, part. \*\*\*\* sub. \*\*, categoria A/3, Classe 3, vani 5,5, superficie catastale 87 mq, rendita catastale 397,67 euro;

\*\*\*\*\* 1, categoria C/6, Classe 3, superficie catastale 22 mq, rendita catastale 77,47 euro per quanto di appartenenza a CP\_2 ;

-immobile ubicato a Luogo\_14 in Indirizzo\_4 , distinto al catasto fabbricati con: f. 215, \*\*\*\*\* 1, piano I, z.c. 3, cat. \*\* cl. 2, vani 3, rendita 247,90 per quanto di appartenenza a

CP\_1 ;

-DICHARARE che fanno parte del relictum i beni di seguito indicati:

\*\*\*\*\*  
-alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato a *Luogo\_13* *Indirizzo\_5*, assitito da  
\*\*\*  
9, p. 2, cat. \*\*, cl. 4, vani 4, R.C. euro 237,57; - beni mobili ovvero  
tutti i preziosi ed i denari che furono prelevati dopo la morte del de cuius e durante l'assenza di [...] *Pt\_1*  
dall'abitazione:

-conto corrente bancario n. 0740/00029492 acceso dal de cuius presso la *Organizzazione\_1* di *Lg\_5*  
e della *Lg\_11*

-Fiat Pinto targata *Targ\_1* acquistata nel 2003;

-ACCOGLIERE le domande così come prospettate in narrativa del libello introduttivo ovvero ai punti  
da B a P già articolati con la domanda originaria;

E con riferimento ai danni patrimoniali e non;

DARE ATTO che è chiamato il contenuto del libello introduttivo sia come conclusioni sia come causa  
petendi;

- CONDANNARE *CP\_2* e *CP\_1* al risarcimento dei danni non patrimoniali pro  
quota da quantificare in € 450.000,00 (diconsi quattrocentomila/00) ovvero in quella diversa somma,  
superiore od inferiore, ritenuta di giustizia;

- Con refusione delle spese, degli onorari del giudizio oltre ad accessori (15% T.F.,  
4% C.P.A. ed I.V.A. al 22%);

Spese da distrarsi in favore del difensore *Avv. Avvocato\_1* che è e che si dichiara antistatario ove non  
abbia luogo la liquidazione equitativa>>>:

Spese di prime e di seconde cure da liquidarsi come da notule e da distrarsi in favore del difensore  
*Avv. Avvocato\_1* che è e che si dichiara antistatario ove non abbia luogo la liquidazione a spese dello  
Stato», oltre istanze istruttorie come specificate in atti.

Si sono costituiti in giudizio *CP\_1* e *CP\_2* contestando l'appello e chiedendone il rigetto  
integrale, in particolare:

- quanto al primo motivo di appello, per non esservi impugnazione di alcun capo della sentenza da  
parte dell'appellante ed anzi, sostanzialmente, la richiesta di conferma di quanto deciso dal primo  
giudice.

Sul punto essi hanno formulano appello incidentale condizionato chiedendo che, in caso di riforma  
della sentenza gravata, si riformi altresì del capo della sentenza relativo all'accertamento della qualità

- quanto al secondo motivo di appello, gli appellati hanno rilevato la genericità della domanda in punto tale da dubitare del fatto che la stessa soddisfi i requisiti di specificità dell'appello e hanno in ogni caso ribadito le carenze probatorie già evidenziate in primo grado;

- in relazione al terzo motivo d'impugnazione gli appellati hanno contestato la temerarietà e l'infondatezza della domanda in quanto l'assegno successorio è previsto soltanto a favore di colui "al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno". Ai fini dell'applicazione della norma in esame deve quindi essere intervenuta sentenza di divorzio e dev'essere cessato in via definitiva il vincolo matrimoniale;

- quanto al quarto motivo di appello *CP\_2* e *CP\_1* hanno rilevato preliminarmente il contrasto della domanda di riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540, 2° co. c.c., con quella precedente relativa all'assegno di divorzio, deducendo in ogni caso la correttezza della decisione impugnata, stante l'intervenuta la separazione fra i coniugi con assegnazione definitiva al coniuge *Parte\_2* dell'immobile e il correlativo obbligo di rilascio attestante la volontà delle parti di cessare la convivenza coniugale;

- in relazione al quinto e al sesto motivo d'impugnazione gli appellati hanno contestato le carenze probatorie di controparte che non avrebbe in alcun modo provato le presunte donazioni indirette del *de cuius* in favore dei figli;

- quanto al settimo motivo di appello relativo ai pretesi maltrattamenti gli appellati hanno in primo luogo rilevato che, per quanto di loro conoscenza, era il sig. *Pf\_2* che subiva le angherie dalla *Pa* e pertanto, hanno proposto appello incidentale condizionato chiedendo che, nella denegata ipotesi di riforma sul punto della sentenza di primo grado, sia ritenuta validamente espressa la rinuncia di [...] *Pf\_1* formulata nel ricorso per separazione in cui al sig.ra *Pa* rinunciato a chiedere il risarcimento per ogni danno subito fino al giorno *Data\_12*; avendo in effetti l'attrice limitato le proprie richieste ad episodi avvenuti in tale periodo.

In relazione invece all'asserito contagio dell'epatite, essi hanno ribadito che nulla sapevano della malattia del padre fino al ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima della morte, osservando in ogni caso l'assoluta mancanza di prova che il contagio fosse attribuibile al *Pf\_2* e che questi non fosse stato invece contagiato dalla moglie.

Gli appellati hanno quindi così concluso:

*\*Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.*

che l'appellante non ha diritto al risarcimento del danno in quanto si ha rinunciato e comunque in considerazione dell'avvenuta accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario, limitare ogni e qualsiasi eventuale statuizione di condanna entro il valore dell'inventario e nei limiti per ciascuno erede beneficiario dell'eventuale quota spettante. Vinte le spese di lite.

Al fini del versamento del C.U. si attesta che nel presente atto si è proposto appello incidentale condizionato e che comunque le difese svolte non modificano lo scaglione per il quale è stato versato il contributo da parte dell'appellante."

Per l'udienza del *Data\_2* le parti hanno precisato le conclusioni con la modalità prevista dall'art. 221 quarto comma del D.L. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione *Data\_16* n.77, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Collegio, che con ordinanza in pari data ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di legge per le difese conclusive.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

3- Va in primo luogo senz'altro ritenuto inammissibile il primo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante, pur senza contestare che gli appellati abbiano effettivamente accettato l'eredità del padre puramente e semplicemente, così come riconosciuto dal giudice di prime cure e come essa stessa sostiene (affermando che "la riserva di volere accettare, espressa nella comparsa di risposta, equivale secondo la migliore dottrina ad accettazione pura e semplice" e reiterando l'eccezione a suo tempo svolta che "l'accettazione beneficiata fosse stata tardivamente introdotta solo con la seconda memoria. Il che era inammissibile, stante che si tratta di eccezione in senso stretto"), vorrebbe che questa Corte affermasse che l'*actio interrogatoria* proposta con l'atto di citazione in primo grado era giustificata e ammissibile.

Poiché il Tribunale ha accertato e dichiarato che *CP\_2* e *CP\_1* hanno accettato puramente e semplicemente l'eredità, nessun interesse può avere *Parte\_1* a reiterare la domanda che la stessa a pag 56 dell'atto di appello afferma di limitarsi a ritrascrivere unitamente alle altre svolte in primo grado, così come prospettate in narrativa del libello introduttivo ovvero ai punti da B a P già articolati con la domanda originaria e che d'appresso si trascrivono...*"L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' o IN SUBORDINE L'ACTIO INTERROGATORIA EX ART. 481 C.C."*

della decisione, peraltro soltanto con riguardo all'accettazione con beneficio o rinuncia) deve ritenersi assorbito il secondo motivo d'appello, con il quale *Parte\_I* ha contestato il mancato accoglimento dell'azione di riduzione, peraltro così concludendo:

“IN CASO DI RINUNCIA ALL'EREDITÀ DI LEONI FABRIZIO E LEONI FABIANA: AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI INDIRETTE CON ACCERTAMENTO DELLA LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DI SPETTANZA DI *Parte\_I* ”

Ed invero, quand'anche ammissibile per come apoditticamente formulato (“la quota era indicata, la reintegrazione doveva avvenire poi secondo criteri di legge, l'allegazione di *relictum* più *donatum* era dunque stata effettuata”), è evidente che il secondo motivo d'appello in relazione all'azione di riduzione di cui alle conclusioni e così reiterata anche in questo grado dall'attrice – (pag 56 atto d'appello) è stata articolata solo per il caso in cui i convenuti – appellati avessero rinunciato all'eredità paterna.

Ciò non si è verificato perché, come già detto, i convenuti odierni appellati hanno accettato l'eredità e l'appellante non ha quindi interesse alcuno alla disamina delle generiche considerazioni svolte in punto di azione di riduzione.

In ogni caso va ribadito che anche secondo l'orientamento meno rigoroso formatosi in materia di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario che agisce ha comunque l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata (Cass. n. 18199/2020), mentre nel caso di specie nulla in tal senso è stato fatto dall'appellante, la quale – come si è sopra accennato – si è limitata a contestazioni assolutamente generiche (“la quota era indicata, la reintegrazione doveva avvenire poi secondo criteri di legge, l'allegazione di *relictum* più *donatum* era dunque stata effettuata”), inidonee comunque a configurare una ragionata critica alle motivazioni del giudice di primo grado.

5- Va peraltro osservato che in ogni caso nella fattispecie assume valenza preliminare e dirimente, anche ai fini dell'azione di riduzione, l'accertamento della fondatezza o meno delle doglianze formulate dall'appellante al quinto e sesto motivi d'appello in tema di collazione con riguardo alle donazioni indirette asseritamente poste in essere dal de cuius in favore dei due figli, in occasione dell'acquisto di un appartamento ciascuno.

In proposito non può negarsi la sussistenza del principio generale richiamato dall'appellante in tema di obbligo di collazione di tutte le donazioni ricevute da parte dei conviventi (che siano discendenti e

determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del convivente.

Deve piuttosto essere precisato, in conformità con quanto affermato dalla Suprema Corte, che in caso di donazione indiretta è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento e l'effettivo riscontro dei presupposti dell'esistenza della stessa (Cass. Sez 2, Sent. N 23403 del *Data\_17* ).

Com'è noto, infatti, la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore: differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito ( Cass., 2, Ord. 19400 del *Data\_18* )

In definitiva, come pure si è detto " si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (Cass., 2, Ord. 9379 del *Data\_19* ).

Pertanto occorre un accurato e rigoroso accertamento della sussistenza degli elementi in fatto che consentano di affermare tale "quid pluris", ossia l'effettività dell'arricchimento del beneficiario e prima ancora le modalità con le quali si è realizzato, la cui dimostrazione non può che gravare sulla parte che ne deduce l'esistenza.

Sulla base di tali premesse la Corte di cassazione, nella decisione richiamata ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge.

5.1- Tanto premesso non colgono nel segno le doglianze dell'appellante, la quale, richiamando principi e massime di vario genere, aventi riguardo a diversi istituti (quale la simulazione), afferma che sarebbe onere degli appellati dimostrare l'esclusione dei due immobili (di cui ai rogiti rispettivamente del *f.º*

*Data\_8* , acquistato da *CP\_2* e dalla moglie da " *Organizzazione\_6* di *Per\_6* [...] e c.; quello del *Data\_9* acquistato da *CP\_1* dalla *Org\_7* di *Per\_7*

facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

Si applicherebbe allora, secondo l'appellante, il principio per cui "incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornire la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti", desumibile, a suo dire, da svariate pronunce.

E' evidente infatti che se tale principio vale per le donazioni dirette come tali qualificate, per le donazioni indirette presuppone l'accertamento di tale qualificazione di atti non caratterizzati dalla forma della donazione, ma da considerare liberali solo all'esito del rigoroso esame di tutte le circostanze, inequivocabilmente dimostrate, che rivelino tale finalità, dovendosi certamente escludere che gli acquisti di immobili effettuati dai coeredi da terzi possano essere automaticamente ricompresi nell'asse da dividere (collazione) ovvero fittiziamente riuniti ai fini dell'accertamento della lesione della quota di riserva spettante al coerede che agisca per la riduzione.

Ciò detto, non vi è prova alcuna che i due appartamenti acquistati dai figli del *de cuius* quando questi era ancora in vita, rispettivamente nel 2003 e nel 2005 siano stati oggetto di donazione in tutto o in parte da parte sua, non potendosi recepire le doglianze dell'appellante circa l'asserita insufficiente prova dei redditi di *CP\_2* e di *CP\_1* la mancata dimostrazione che il mutuo contratto da *CP\_2* e dalla moglie *Parte\_4* (pure acquirente dell'immobile e proprietaria dello stesso) fosse pertinente a tale acquisto, il fatto che essi fossero in giovane età, e ancora il fatto che tali immobili valessero in realtà di più del prezzo indicato.

Tali allegazioni non consentono di smentire le *e* argomentazioni del Tribunale, che ha correttamente affermato che " non è provato che il prezzo realmente corrisposto fosse superiore a quello pattuito, e comunque si tratterebbe di circostanza non necessariamente significativa della esistenza di una donazione: inoltre, la giovane età dei convenuti all'epoca non costituisce elemento da solo sufficiente a sostenere la presunzione che essi non fossero in grado, magari accedendo al credito bancario, di effettuare acquisti immobiliari, peraltro di importi non particolarmente elevati (115.000,00 e 70.000,00)".

Invero *Parte\_1* non ha evidenziato neppure in questa sede alcun elemento idoneo a dimostrare che il denaro utilizzato dai medesimi per acquistare i predetti beni immobili fosse di provenienza di *Parte\_2*. In particolare la stessa, ribadendo quanto già esposto nel corso del giudizio di primo grado, si è limitata ad osservare che il prezzo degli immobili sarebbe stato certamente superiore, in virtù di un passato più florido per il mercato immobiliare, che il metodo di pagamento non era indicato

Tali affermazioni sono evidentemente inadeguate a dimostrare in maniera inequivocabile il versamento del prezzo da parte del padre né possono ritenersi elementi sussistenti indiziari sufficienti a sfavore degli odierni appellati. Al contrario sussistono significativi elementi idonei a ritenere che gli immobili *de quibus* furono acquistati dagli odierni convenuti in appello con le proprie sostanze.

In primo luogo è circostanza pacifica che sia *CP\_2* sia *CP\_1* hanno lavorato fin dalla giovane età, come peraltro anche ammesso dall'appellante nel corso delle proprie difese. Inoltre quanto all'immobile acquistato con atto pubblico del *Data\_8* da *CP\_2* sito in *Lg\_5* [...]

*Indirizzo\_9*, gli odierni convenuti in appello hanno prodotto le copie di assegni bancari per 40 milioni di lire (doc. 9 fascicolo parte convenuta) nonché i documenti 11, 12, 13, 14 e 15 che attestano che

*CP\_2* insieme alla moglie *Parte\_4* aveva ottenuto l'erogazione di un mutuo ipotecario ordinario in data *Data\_20* per euro 80.000 (si veda in particolare il cedolino di erogazione del mutuo, doc. 11 parte convenuta) proprio nella stessa data della compravendita dell'immobile di *Indirizzo\_9* in *Lg\_4* come attestato dall'atto di compravendita del *Data\_8* (doc. 8 parte convenuta).

Quanto invece all'immobile acquistato a rogito *Data\_9* da *CP\_1* ubicato in *Lg\_8* in *Indirizzo\_4*, vanno citate sia la testimonianza resa da *Parte\_4* che all'udienza del *Data\_21* in qualità di teste ha riferito che "So che *CP\_1* ha lavorato nell'azienda di famiglia prima di laurearsi e dopo ha fatto la farmacista e quindi era stipendiata da anni" sia l'interrogatorio formale di *CP\_1* "Non è vero io lavoravo da anni e mio padre non mi ha mai dato dei soldi".

Va rilevato poi che dagli atti emerge pacificamente che al momento dei rispettivi acquisti gli odierni appellati avevano nuclei familiari autonomi rispetto a quello paterno, già coniugato con l'odierna appellante fin dal 2001, e *CP\_2* era coniugato con *Parte\_4* e tutti da tempo svolgevano attività lavorativa, quanto a *CP\_1* si osserva che la stessa, trentaseienne, era ed è farmacista, come nell'atto di appello si sottolinea.

A tali considerazioni si accompagna la decisiva circostanza che l'appellante non ha in nessun modo dimostrato e nemmeno offerto di provare che *Parte\_2* abbia in qualche modo provveduto o contribuito a tali acquisti: nessun bonifico, né assegno, né scrittura, né prova in altro modo articolata sussiste circa la corresponsione di somme dal padre ai figli e tanto meno circa la sua quantificazione si rinviene in atti, e neppure ne allega l'esistenza.

stato in grado di contraddire, e tanto meno di dimostrare le fonti dalle quali egli avrebbe potuto trarre i denari asseritamente versati per gli acquisti dei figli.

Non è stato neppure allegato che *Parte\_2* fosse solito aiutare i figli o avesse manifestato la volontà di farlo nelle occasioni di cui trattasi.

Ed invero unico elemento che è dato rinvenire nelle 72 pagine d'appello a sostegno dell'avvenuto preteso pagamento, risulta quell'assunto, meramente presuntivo e che ancora una volta si fonda sull'erroneo rovesciamento dell'onere della prova, secondo il quale parte convenuta non avrebbe "saputo di tale somma soggetta a collazione, spiegare alcuna alternativa rispetto alla provenienza dal patrimonio del padre".

Quanto premesso si osserva che anche volendo ipotizzare che il prezzo dei rogiti risultasse effettivamente non corrisposto ai venditori dagli odierni appellati, non si avrebbe comunque la prova che il corrispettivo sia stato pagato proprio da *Parte\_2*, piuttosto che da altri parenti o conoscenti (in ipotesi dai suoceri di *CP\_2* o, per assurdo, sia stato volontariamente ceduto gratuitamente dalle società venditrici, sicché non soccorre neppure il principio della vicinanza della prova, pure invocato nell'impugnazione, con l'assunto (appunto irrilevante) che gli appellati avrebbero potuto produrre le rispettive dichiarazioni dei redditi al fine di dimostrare di essere in grado di sostenere gli acquisti.

In mancanza di qualsivoglia prova e in difetto perfino di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a sostegno della domanda di accertamento delle donazioni indirette, il quinto e il resto motivo di appello vanno quindi interamente rigettati

**5.2-** E' appena il caso di osservare che tali considerazioni valgono sia che si ritenga che si aderisca alla tesi secondo la quale, nel caso della compravendita di un immobile da terzi con denaro altrui *Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante* (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10759 del *Data\_22* ) oppure all'indirizzo per cui *La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa*

Parimenti è corretto ma insufficiente ai fini della decisione quanto osservato dal Tribunale circa il fatto che "La dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. In altri termini, valorizzando il vincolo di destinazione della somma, si deve individuare nell'immobile l'oggetto della donazione indiretta ai fini della collazione, dovendosi in tal senso guardare al risultato economico dell'operazione ed alla caratterizzazione finalistica dello spirito di liberalità, atteso il nesso teleologico esistente tra dazione del denaro ed acquisto del bene."

Nel caso di specie, infatti, non vi è prova alcuna di pagamento, versamento o comunque corresponsione di importi da padre a figli, e conseguentemente non sono individuabili gli importi e le date degli stessi e la contiguità rispetto agli acquisti immobiliari di cui si discute.

5.3- Al rigetto dei motivi d'impugnazione quarto e quinto va aggiunto che da quanto ora affermato risulta altresì ulteriormente confermata l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione: se è vero infatti, come intende l'odierno appellante, che la sussistenza degli oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare l'entità monetaria della lesione va comunque rilevato che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni - dirette o indirette - hanno evidentemente come presupposto l'esistenza di atti del *de cuius* (disposizioni testamentarie o donazioni) lesivi della quota di riserva del legittimario. Nel caso di specie tuttavia non vi sono disposizioni testamentarie, trattandosi di successione *ab intestato*, né sono state provate donazioni da parte del sig. P<sub>1</sub> 2 in favore dei figli: anche sotto tale profilo, dunque, va rilevata l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione, data dalla mancanza di atti dispositivi da ridurre.

L'asse ereditario risulta dunque interamente composto dal *relictum* e pertanto gli eredi concorreranno nell'eredità nella misura delle rispettive quote di legge e secondo le quote individuate in concreto nell'ambito della successiva fase del giudizio, dedicato alla divisione.

6- Totalmente destituito di fondamento è il terzo motivo di appello.

La legge n. 898/1970 prevede infatti espressamente all'art. 5 comma 6 come presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile l'esistenza di una sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale articolo è richiamato dall'art. 9-bis della citata legge 898/1970 laddove prevede che "A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di

pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito". Le disposizioni richiamate impongono quindi di ritenere che l'assegno successorio sia riconosciuto esclusivamente in presenza di una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale i coniugi perdono i rispettivi diritti successorii: tale impianto normativo risulta peraltro coerente con la previsione di cui all'art. 548 c.c. comma primo per cui il coniuge separato, a cui non è stata addebitata la separazione, concorre nell'eredità del *de cuius* al pari del coniuge non separato.

Sostenere, come fa l'appellante, che l'assegno divorzile le va riconosciuto perché se *Parte\_2* non fosse deceduto i coniugi avrebbero senz'altro divorziato costituisce allegazione di una mera eventualità ed è all'attualità priva di ogni rilevanza giuridica e totalmente inidonea a confutare le corrette argomentazioni del Tribunale.

7- Il quarto motivo d'impugnazione, benché più articolato con riguardo alle disposizioni invocate, è comunque parimenti infondato se non addirittura inammissibile, dal momento che l'appellante, pur richiamando espressamente il passo della sentenza impugnata al riguardo, contestandola, non svolge argomentazioni alternative atte ad evidenziare l'erroneo percorso logico del primo giudice, limitandosi a reiterare la prospettazione già offerta in primo grado.

In ogni caso si osserva che, se è vero che i diritti di abitazione e uso sui mobili, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito va comunque rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tali diritti non possono essere riconosciuti se "dopo la separazione, la casa abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare" (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22566 del

*Data\_24* )

Nel caso di specie è pacifico che all'epoca del decesso di *Parte\_2* il legame affettivo ed effettivo fra i coniugi fosse venuto meno, e soprattutto va rilevato che nel ricorso per separazione consensuale prodotto in giudizio (doc. 1 fascicolo primo grado convenuti, nuovamente depositato in appello) *Py\_2*

[...] e *Parte\_1* avevano espressamente previsto al punto C. che "la casa familiare sita, sita in *Lg\_1*

[...] *Indirizzo\_5* , - int. 7, di proprietà del Sig. *Py\_2* verrà assegnata definitivamente a

personali",

Alla circostanza che di fatto *Parte\_1* non abbia in effetti rilasciato la dimora, come invece concordato non può essere attribuito valenza favorevole alla tesi dell'appellante, la quale sottolinea di aver sempre continuato a coabitare con il marito fino al suo decesso, quasi a far valere un accordo e una situazione di pacificazione con il coniuge, ma soltanto l'inadempimento della moglie agli accordi separativi, documentato dal fatto che *Pt\_2* le notificò atto di precetto per il rilascio dell'immobile (doc. 5 fascicolo convenuti).

E' evidente che valorizzare la permanenza dell'appellante ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione finirebbe per premiare ingiustificatamente una condotta contraria alla volontà e consapevolezza espressa dalla stessa in sede di separazione, nel senso di non attribuire all'immobile di *Indirizz\_5* [...] in *Lg\_5* la natura di casa familiare, con il venir meno dei conseguenti diritti.

**8-** Inammissibile prima ancora che infondato è l'ultimo motivo d'appello rubricato "settimo motivo: domanda di risarcimento danni" (pag 48 dell'atto di citazione in appello) nell'ambito del quale [...] *Pt\_1* riporta la parte della decisione nella quale il Tribunale di Forlì ha respinto la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionato all'attrice dal marito a causa di condotte violente di maltrattamento e per averle procurato l'epatite B, malattia che la donna avrebbe scoperto solo dopo il ricovero del marito.

**8.1-** Sotto il primo profilo, peraltro, in questa sede l'appellante si è limitata a evidenziare che la clausola con la quale in sede di separazione le parti avevano dichiarato di rinunciare ad ogni ristoro di non aver inteso rinunciare al risarcimento dei danni non è da considerare quale rinuncia: non può sfuggire tuttavia che nella sentenza impugnata si afferma proprio che "in assenza di ulteriori elementi anche documentali, appare evidente che la sola pattuizione di cui sopra si appalesa generica e priva di riferimenti ai fatti che vengono adottati dall'attrice a fondamento della propria domanda " e che "pertanto, la pretesa risarcitoria sazionata dalla attrice in questa sede non può considerarsi rinunciata". E' allora evidente che difetta ogni interesse dell'appellante a contestare una statuizione conforme ai propri assunti.

Null'altro al riguardo lamenta l'appellante, se non con riguardo all'asserito contagio da epatite B.

**8.2-** Anche sotto tale profilo, peraltro, l'appellante, le doglianze di *Parte\_1* non costituiscono argomentate censure alle argomentazioni contenute nella decisione impugnata, che ha escluso sussistere prova alcuna del fatto che sia stato *Parte\_2* a contagiare la moglie anziché il viceversa, ma la reiterata proposizione della prospettazione di primo grado, con l'apodittica affermazione che

particolare CP\_1 in quanto farmacista) non conoscessero la malattia del padre. Nel contempo contraddittoriamente l'appellante precisa che "in questa sede i convenuti sono chiamati a risarcire l'attrice non in proprio e cioè non per fatto loro ma quali eredi di Parte\_2 , cioè pro quota per cui l'affermazione avversaria, peraltro inverosimile, secondo cui i convenuti nulla potevano sapere della patologia di cui era afflitto il padre non avrebbe comunque alcuna rilevanza" (pag 51 atto di citazione in appello).

Una simile generica e contraddittoria prospettazione rende il motivo d'appello inammissibile.

9- Il rigetto di tutti i motivi d'appello assorbe i motivi d'appello incidentale condizionato e impone la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indicato dall'appellante in 100.000 euro all'atto di iscrizione a ruolo), sulla base dei valori medi del DM 147/2022, applicabile alla fattispecie, essendosi esaurite le prestazioni dei difensori successivamente al Data\_25 , e sono quantificate in euro 9.991,00, in favore di CP\_2 e CP\_1 oltre spese, IVA e c.p.a..

10.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte\_1 avverso la sentenza non definitiva n. 1126/2019 del Tribunale di Forlì resa nel procedimento RG n. 5687/2014 quanto ai motivi 1) e 8) e lo respinge nel resto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
- 2) condanna Parte\_1 a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di CP\_2 e CP\_1 quantificandole in euro 9.991,00, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a come per legge
- 3) dà atto dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il     *Data\_26*

Il giudice relatore

Dott.ssa Antonella Allegra

Il presidente

Dott.ssa Paola Montanari